

## Tutele assicurative dei tirocinanti

### **Coperture assicurative richieste per legge: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e infortuni INAIL.**

Le garanzie assicurative previste per legge a carico dell'Università sono indicate all'art. 3 del D.M. 25.3.1998 n.142, che regola l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento. Il 1° comma recita: "I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi". Inoltre si precisa che "le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento".

### **Coperture assicurative adottate dall'Università di Torino: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), infortuni INAIL e infortuni studenti**

Le attuali coperture assicurative, come previsto dalla legge, tutelano gli stagisti contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e di infortunio, sia in Italia che all'estero, Paesi extracomunitari compresi. Si richiede soltanto che le convenzioni e i progetti formativi degli stagisti siano redatti a norma del D.M. 25 marzo 1998 n. 142. In particolare la RCT è garantita dalla Compagnia Navale Assicurazioni SpA, con la polizza n. 4110593N. Mentre l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, oggi (dal 18 giugno 1999), non va più stipulata aprendo una posizione presso l'INAIL, ma è garantita dalla speciale forma di "gestione per conto dello stato" (ai sensi del DPR n. 567/96 e DPR n. 156/99, nonché dal combinato disposto degli art.127 e 190 del Testo Unico n.1124/65 e regolamentato dal DM 10 agosto 1985). Inoltre, l'Università di Torino, senza alcun obbligo di legge ha stipulato una polizza infortuni limitata agli studenti: UNIPOL SpA/Reale Mutua Assicurazioni in coassicurazione n.77.38503785. Per i dettagli si veda la tabella tutele assicurative.

#### **Tabella tutele assicurative.**

La presente tabella sintetizza le tutele assicurative di cui godono studenti e laureati dell'Università degli studi di Torino dal momento in cui sono in stage ai sensi del Regolamento DM 25.3.1998, n.142.

	<b>RCT</b>	<b>INFORTUNI</b>	
	<b>Polizza privata. Compagnia Navale Assicurazioni SpA, n. 4110593N</b>	<b>INAIL (gestione per conto dello stato)</b> (ai sensi del DPR n. 567/96 e DPR n. 156/99, nonché del combinato disposto degli art.127 e 190 del Testo Unico n.1124/65 e regolamentato dal DM 10 agosto 1985)	<b>Polizza privata. UNIPOL SpA/Reale Mutua Assicurazioni in coassicurazione n.77.38503785 (aggiuntiva, non prevista dalla legge)</b>
<b>Oggetto del rischio</b>	Danni materiali diretti a cose e persone per l'attività svolta durante lo stage	Infortuni o malattie professionali contratte durante lo stage	Invalidità permanente e caso morte a seguito di infortuni. Garanzia estesa alle malattie professionali, ovvero alle malattie contratte a causa delle attività svolte durante lo stage. Non c'è copertura del rischio in itinere, ovvero del rischio legato al trasferimento verso e dal luogo di lavoro. E' escluso qualsiasi rimborso delle spese mediche. 520.000 euro per invalidità permanente e per caso morte
<b>Massimale</b>	2 miliardi di vecchie lire per sinistro.  (Euro 1.032.913,80)		
<b>Franchigia</b>	200 mila vecchie lire (Euro 103,29)		Nessuna
<b>Interessati</b>	Studenti e laureati	Studenti e laureati	Studenti
<b>Ambito di validità</b>	Tutto il mondo	Tutto il mondo	Tutto il mondo

**Casi particolari, esempi di attività assicurate dalla polizza privata infortuni (UNIPOL SpA/Reale Mutua Assicurazioni in coassicurazione n.77.38503785)**

**1. Vi sono casi in cui la polizza privata infortuni assicura il rischio in itinere? Si**

Quando gli spostamenti rientrano pienamente nell'oggetto dell'attività svolta dal tirocinante, come è indicato sul progetto formativo sottoscritto dallo stagista. Alcuni esempi.

Psicologia. C'è tutela del rischio in itinere quando lo stagista, che fa l'educatore di strada, è vittima di un infortunio mentre opera in strada per le attività di prevenzione e intervento, giacché la strada in questo caso è anche il luogo dove svolge abitualmente lo stage. Se l'infortunio riguardasse invece il tragitto che va da casa al lavoro non sarebbe assicurato.

Così, pure, non rientra nelle tutele assicurative private il seguente caso: stagista che opera come psicologo presso l'ASL e, al di là di quanto è segnalato sul progetto formativo, recandosi presso un paziente per una visita, ha un incidente durante il percorso che va dall'ospedale alla dimora del paziente. Al contrario, risulterebbe tutelato se l'infortunio avvenisse nella dimora del paziente.

**2. Il grado di rischio corso dallo stagista durante tirocinio è rilevante per il tipo di tutela assicurativa? No, è del tutto indifferente**

Il fatto che certi rischi risultino di gran lunga più elevati in certi stage rispetto ad altri non ha nessuna rilevanza dal punto di vista della tutela assicurativa. Infatti, la tutela è pienamente assicurata a tutti gli stagisti. La compagnia nel fornire la copertura assicurativa ha già calcolato il rischio medio corso dai soggetti da assicurare.

Ad esempio il chimico che svolge lo stage in laboratorio a contatto con sostanze nocive non è meno tutelato dello stagista letterato che opera presso una biblioteca, ove il rischio è generalmente molto minore.